

TORNATA DELL'8 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge pel condono del biennio dello stipendio in favore degl'impiegati dell'ex-regno delle Due Sicilie.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per l'approvazione delle convenzioni finanziarie coll'Austria* — *Svolgimento di un voto motivato del deputato Mancini* — *Nuove osservazioni del ministro per le finanze contro l'articolo 3 della Giunta, e sua dichiarazione di presentare uno schema di legge e documenti in proposito* — *Il deputato Mancini ritira la sua proposta, e la Commissione, l'articolo 3.* = *Presentazione di schemi di legge: coltivazione delle miniere, cave e torbiere; unificazione legislativa del Veneto; affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.* = *Interrogazione del deputato Luscia sui criteri tenuti in alcuni luoghi per determinare la rendita dei fabbricati, e risposta del ministro per le finanze.* = *Votazione a squittinio segreto e approvazione del progetto di legge in discussione e di tre altri prima discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,494. Il Consiglio municipale di Canosa, provincia di Terra di Bari, si rivolge alla Camera per ottenere che gli sia concessa una dilazione di anni dieci, onde poter soddisfare il suo debito arretrato per dazio di consumo in dieci rate uguali.

13,495. Le Giunte comunali di Gressoney-la-Trinité Gressoney-Saint-Jean, Fontainmore, Challand Saint-Victor e Brusson, circondario d'Aosta, ricorrono perchè la conservazione dei catasti comunali venga affidata ai comuni.

ATTI DIVERSI.

CARUTTI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza le petizioni iscritte coi numeri 13,490 e 13,495 con cui le Giunte comunali di Gressoney, Issogne, Brusson ed altri comuni del circondario di Aosta domandano che la conservazione del catasto continui ad essere affidata ai comuni stessi e non data all'agente delle tasse, come verrebbe prescritto con un recente regolamento approvato col decreto reale del 29 dicembre 1870.

(È dichiarata d'urgenza.)

GRECO ANTONIO. Colla petizione 13,494 il Consiglio municipale di Canosa, provincia di Terra di Bari, si rivolge alla Camera per ottenere una dilazione per

soddisfare il suo debito arretrato per dazio di consumo in dieci rate uguali.

Siccome a questo riguardo fu già presentato un progetto di legge, prego la Camera di dichiarare che sia trasmessa questa petizione alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sopra indicato.

(La Camera acconsente.)

(I deputati Mannetti e Pettini prestano giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

DE PASQUALI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge intorno al condono del biennio dello stipendio degli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie. (V. Stampato n° 70-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

CORTESE. Pregherei la Camera di volere far mettere all'ordine del giorno di una delle prossime tornate la discussione di questo progetto di legge, il quale ha un carattere di urgenza grandissima: è già stato votato due o tre volte dalla Camera; si tratta di riparare ad una ingiustizia e ad una disuguaglianza.

Fu condonato il così detto biennio agli impiegati militari ed agli impiegati telegrafici delle provincie meridionali; ci rimanevano soltanto pochi impiegati civili per lo più vecchi, e taluni decrepiti, i quali videro diminuire di anno in anno le già sottilissime loro file, e da lungo tempo aspettano questa giusta ripara-

zione. Ora l'indugio naturalmente porterebbe il grave danno che per molti di loro arriverebbe troppo tardi la riparazione; quindi la Camera, spero, vorrà discutere questa legge il più sollecitamente possibile.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Cortese che vi sono pure altri disegni di legge tutti importanti. La Camera vedrà di sollecitare la discussione di questo schema di legge nei limiti della possibilità; ma l'ammettere in massima che possa venire prima di tutti gli altri progetti, potrebbe essere pregiudizievole all'andamento dei lavori parlamentari. Adunque si regolerà la cosa in modo che tale progetto di legge possa essere al più presto discusso senza pregiudicare le altre discussioni importanti che si debbono fare.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LE CONVENZIONI FINANZIARIE COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di legge per l'approvazione delle convenzioni finanziarie concluse coll'Austria.

Ha facoltà di parlare il deputato Mancini per fare lo svolgimento dell'ordine del giorno che ha presentato nella tornata di ieri all'articolo 3.

Prima lo rileggo :

« La Camera, ritenendo che i diritti e le ragioni creditorie legalmente spettanti a privati non debbano soffrire alterazione o pregiudizio dall'approvazione del presente trattato, invita il Ministero a presentarle una relazione documentata intorno alle controversie riguardanti i danni e le requisizioni di guerra, di cui sia domandato l'indennizzo da cittadini italiani danneggiati tanto del Lombardo-Veneto, che del Piemonte e di altre provincie d'Italia, con un progetto di legge che proponga le opportune norme per la classificazione, verificazione e liquidazione dei danni e delle requisizioni che siano, a termini di diritto, indennizzabili, e passa all'ordine del giorno. »

Chiedo se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Dirò brevemente lo scopo e le ragioni dell'ordine del giorno da me proposto, e, confrontandolo col tenore dell'articolo 3 che si propone dalla Commissione in questo disegno di legge, sarà facile apprezzare il valore e le conseguenze dell'uno e dell'altro.

Premetto che quest'ordine del giorno si concilia perfettamente tanto colla soppressione, quanto col mantenimento dell'articolo 3 proposto dalla Commissione, ove ne fosse emendata la redazione. Perciò l'ordine del giorno potrebbe essere votato tanto dai sostenitori che dagli oppugnatori di quell'articolo 3: ma forse non sarà difficile rimanere convinti che l'adozione dell'ordine del giorno farebbe sparire interamente ogni buona ragione di conservare il cennato articolo.

L'onorevole Finzi, parlando ieri a nome della Commissione, dichiarò che, a senso della medesima, l'articolo 3 non deve esprimere veruna ricognizione ed affermazione, da parte del Governo, di diritti competenti al risarcimento dei danni di guerra in genere; non deve creare a coloro che si propongono creditori nuovi o maggiori diritti, nè competenze e giurisdizioni che attualmente non esistessero; infine che esso non dovrà produrre alcun miglioramento nella posizione giuridica anteriore dei privati danneggiati. Secondo la Commissione, questo articolo non significa altro fuorchè una semplice precauzione e difesa contro il pericolo di meno esatta interpretazione dell'approvazione del presente trattato, cioè per evitare possibili equivoci.

Per verità, signori, se io propongo un ordine del giorno invece dell'articolo 3, debbo dichiararlo, ciò principalmente deriva dalla compilazione di quell'articolo 3, la quale mi sembra non rispondere alle dichiarazioni ed ai commenti che ne fece l'onorevole oratore della Commissione, perchè esso è quasi concepito in forma di affermazione dell'esistenza dei crediti e diritti dei terzi danneggiati, che invocano i trattati enunciati nell'articolo medesimo, o per effetto delle guerre che avvennero negli anni 1848, 1849, 1859 e 1866.

Per lo meno sarebbe dunque necessario, se non vogliamo creare occasione ad equivoci, modificare codesta redazione nel senso che, se crediti e diritti esistono, ed in quanto legalmente possano esistere, l'approvazione del presente trattato non li pregiudichi.

Ma allora, o signori, l'articolo medesimo, siffattamente formulato, si appaleserebbe evidentemente inutile. Ed in vero è un principio inconcusso che i diritti dei terzi non possono ricevere alterazione o pregiudizio da convenzioni alle quali essi rimangano estranei e non intervengano. D'altronde sarebbe, un articolo di questa natura, non consueto ad introdursi nell'approvazione di qualunque trattato internazionale, come quello che riguarda piuttosto l'economia dei diritti nell'interno dello Stato, e rapporti di un ordine non internazionale. Finalmente, se una dichiarazione a semplice effetto preservativo si bramasse da una parte del potere legislativo, nel momento in cui col suo voto approva un trattato, che questa approvazione non debba portare pregiudizio a diritti che per la loro essenza non possono essere pregiudicati, la forma d'ordinario usata per esprimere simigliante riserva si è appunto quella di un ordine del giorno. Ecco il motivo per cui a me parve di potere convenientemente sostituire al proposto articolo una dichiarazione proemiale, posta in principio del mio ordine del giorno.

E debbo dichiarare che, se per avventura taluno, leggendola, potesse temere che anche codesta dichiarazione possa impegnare in verun caso il Governo nel senso di una ricognizione, che io intendo escludere dal testo tanto della legge che dell'ordine del giorno, io

sono disposto a modificare quella dichiarazione proemiale, come meglio possa appagare gli scrupoli del signor ministro delle finanze, sostituendo, per esempio, questa od altra simile formola :

« La Camera, ritenuto che i diritti e le ragioni creditorie che possano legalmente spettare a privati, ovvero in quanto legalmente spettino a privati, non debbono soffrire alterazione o pregiudizio dall'approvazione del presente trattato... »

In tal caso, siccome non faccio che trasportare in cima al mio ordine del giorno la dichiarazione stessa fatta dall'onorevole Finzi, ognuno vede che tutto il dissenso si riduce ad una semplice questione di forma, se cioè questa manifestazione dell'opinione della Camera trovi più opportuna sede in un ordine del giorno, ovvero in un formale ed esplicito articolo di legge.

L'ordine del giorno poi, nella sua sostanza o parte dispositiva, si propone un doppio scopo pratico.

Il primo è quello di provocare prossimamente un accurato e profondo esame della materia, mercè la presentazione di una relazione documentata alla Camera da parte del Ministero, la quale permetta a ciascun deputato di ben conoscere ed apprezzare l'importanza delle controversie da risolversi e di ponderare l'estensione e la gravità delle conseguenze di qualunque voto e deliberazione del Parlamento in proposito. Nel qual senso io non posso che lodare la prudenza e la riserva dell'onorevole ministro delle finanze ed eccitarlo a rimanervi fedele, dappoichè sarebbe immenso il pericolo a cui si esporrebbe lo Stato, se si avventurasse a stabilire principii la cui applicazione potesse assoggettarlo a conseguenze di cui sarebbe malagevole misurare preventivamente la portata.

Peò questo esame non dovrà rimanere sterile ed infecondo di risultati, ma dovrà condurre al regolamento delle questioni fondamentali sulla materia, mercè una decisione legislativa, da eseguirsi senza necessità di giudizio, ma con un procedimento amministrativo di liquidazione, il quale risparmi ai privati ed allo Stato la calamità di una miriade di liti dispendiose ed incerte.

Voi converrete, o signori, che, da parte di un avvocato, la proposta di un ordine del giorno che debba prevenire le liti, ed impedirne la moltiplicazione a danno dell'erario e dei cittadini, non è sospetta. Io credo che uno degli effetti immancabili che produrrebbe l'articolo terzo di questo disegno di legge, se fosse adottato, sarebbe questo, che l'indomani molti dei tribunali d'Italia sarebbero assediati da litiganti i quali vorrebbero iniziare processi contro lo Stato sul fondamento di quest'articolo 3, per l'eccitata speranza di vederne accogliere favorevolmente le domande per indennità di danni e contribuzioni di guerra.

Ora è nostro dovere schivar questo inconveniente, e non incoraggiare artificialmente questi processi, ai quali inoltre mancherebbe un criterio sicuro per la

loro decisione. Ecco la necessità di una legge speciale, che è il primo scopo pratico che si propone il mio ordine del giorno.

Voi conoscete, o signori, come sia una delle più gravi, ardue, incerte questioni agitate fra i pubblicisti e cultori del diritto delle genti quella dei criteri e delle condizioni che debbono concorrere nei danni e nelle contribuzioni e requisizioni di guerra, perchè possano dar luogo a diritto di risarcimento. Ieri l'onorevole Depretis, il quale in altra occasione con molta dottrina e facondia chiamò l'attenzione del Parlamento su questa grave materia, ve ne fece un cenno.

Una simile discussione sarebbe in questo momento lunga ed inopportuna digressione. Ma, fra le diverse opinioni, quella che per ora raccoglie suffragi meno contestabili vuole che si adotti come criterio giuridico la distinzione dei danni che siano realmente calamità ed effetti di forza maggiore, di quella che gli antichi giureconsulti chiamavano *vis divina*, e che semplificavano appunto nell'*incursus hostium*, danni della guerra guerreggiata, i quali, come ogni altro malanno prodotto dal caso e dalla forza maggiore ed irresistibile, sono calamità sopportate da chi n'è vittima, e non danno diritto a risarcimento veruno, dai danni e dalle requisizioni che invece furono la conseguenza dell'esercizio di quel diritto di sovranità e d'impero sui propri sudditi e sul proprio territorio, che gli antichi pubblicisti qualificavano come una specie di dominio eminente, e che si rassomiglia alla non controversa potestà di espropriare i privati per ragione di pubblica utilità, mediante prestazione di congrua indennità.

Ora eminente utilità pubblica è la difesa nazionale; e se lo Stato, per sostenerla rigorosamente ha bisogno del sacrificio delle sostanze dei particolari individui, comuni o corpi morali, non è giusto però che i privati danneggiati, e che hanno contribuito alla difesa generale del paese, obbedendo alla voce ed all'imperio del proprio Governo, rimangano senza compenso e, contro il principio dell'eguaglianza giuridica di tutti i cittadini di uno Stato, e della nazionale solidarietà, non abbiano ad essere ristorati del patito danno e dei sostenuti sacrifici dall'universale dei contribuenti, i quali trassero vantaggio dal servizio che coloro prestarono colle private sostanze.

Nondimeno, signori, tutto questo è ancora in controversia; e, se voi andate innanzi ai tribunali, sentirete oppugnata ciascuna di queste proposizioni, e troverete schierate autorità rispettabili di pubblicisti e di dottori in un senso ed in un altro. Onde viene la conseguenza, essere indispensabile che questa spinosa e disputata materia venga regolata per legge, e non si lasci la sorte di un così gran numero di processi, che compromettono l'erario pubblico, alla balia ed all'arbitrio dei tribunali, al loro modo di pensare e d'interpretare le leggi ed i principii del diritto pubblico, ma la norma di decidere secondo giustizia venga con per-

fetta uguaglianza per tutte le provincie dello Stato e per tutti i danneggiati con imparziale uniformità determinata.

A questo punto di vista collocandoci, deve accorgersi l'onorevole ministro delle finanze che egli non molto a proposito ieri nel suo discorso diceva che, se si opponesse al Governo italiano di essere in questi obblighi il successore del Governo austriaco, o, come egli esprimevasi, l'erede delle sue passività, gli si dovesse consentire di ereditare benanche il linguaggio e le eccezioni tutte dello stesso Governo austriaco; e ci lesse delle circolari delle autorità imperiali, nelle quali era scritto che quel Governo non si teneva obbligato a rispondere delle conseguenze di un'insurrezione biasimevole e colpevole dei sudditi; che la città di Milano non era degna di speciale riguardo per la condotta che aveva tenuta nel 1848! Ma io vorrei udire un difensore del Governo italiano davanti ai tribunali, per una questione di tal natura, tenere un simile linguaggio, il quale, se poteva comprendersi da parte del Governo austriaco, sarebbe una bestemmia in bocca a chi rappresentasse il Governo nazionale, promotore di quelle gloriose insurrezioni e creato dal loro trionfo.

No, o signori, si tratta di sapere se il Governo italiano sia o no erede e successore delle obbligazioni, e di quali obbligazioni, del Governo austriaco. Ma, quando lo fosse, non sarebbe e non potrebbe essere giammai l'erede del sistema d'oppressione politica ed antinazionale a cui ogni straniera dominazione si trova in certa guisa condannata.

Che poi questi criteri giuridici debbano essere legislativamente determinati, io lo desumo anche dai precedenti della nostra giurisprudenza. Non vogliate credere che tutti quanti i danneggiati siano rimasti colle mani alla cintola: essi si rivolsero prima al Parlamento, e vi furono discussioni parlamentari gravissime, nelle quali espressero benanche la loro opinione il conte di Cavour ed altri insigni membri del Parlamento subalpino. Si fecero più volte lusinghiere promesse; ma, conveni dirlo, rimasero sempre infeconde e prive d'effetto. Ma, in vista di questa mancanza alle promesse delle Assemblee legislative, non mancarono danneggiati che si rivolsero ai tribunali, ed ebbero luogo, sull'argomento dei danni e delle requisizioni di guerra, parecchie liti davanti ai medesimi. Taluna ebbe esito favorevole ai danneggiati, non essendosi potuto per alcuni casi specialissimi disconoscere il loro diritto alla indennità e la competenza giudiziaria ad aggiudicarla. Ma il più delle volte i tribunali si ricusarono di pronunziare; e rammento una causa specialmente, nella quale, come in altra, io sosteneva il nessun diritto al risarcimento dei danni di guerra per non concorrere i criteri e le condizioni che li potessero rendere indennizzabili, causa tra il comune di Sannazzaro e certi Maggi, in cui la Corte di cassazione di Milano, giudicando nel 18 luglio 1864, esprimevasi nei seguenti

termini, che io mi permetterò di leggere, perchè vi scorgete la ragione, per dire così, dell'ordine del giorno, che, vincitore in quella causa contro chi chiedeva il risarcimento, io, quasi a discarico della mia coscienza come uomo politico, vengo oggi a proporre in questa Assemblea.

Considerò la Corte di cassazione, a relazione dell'egregio consigliere Pescatore, che, « se alcune provincie invase e colpite da contribuzioni di guerra potevano considerarsi benemerite dell'intera nazione, tuttavia il regolamento del diritto d'indennità di codesti danni, per le condizioni e modificazioni cui è sottoposto, eccede i mezzi di cui dispone l'autorità giudiziaria e non potrebbe quindi altrimenti essere definito se non mediante un *arbitrato legislativo e politico*. »

E continuava: « Vi hanno debiti sacrosanti per chi conosce il dovere, ancorchè non sanzionati da azione giuridica, nè è da dubitare che la nazione sia per dimenticare ciò che le consigliano gli interessi superiori dell'avvenire, la giustizia e, in ispecie, la pietà verso numerose famiglie spogliate e ridotte in misero stato; questo solo si nega, che un'azione giudiziaria, con principii, metodi e procedimenti inetti al bisogno, possa sostituirsi colà dove solo è competente e praticabile una *decisione legislativa*. »

Io mi sono permesso di dare lettura alla Camera di questo precedente della nostra giurisprudenza per far comprendere che, se non mancano casi in cui certi danni di guerra già fin d'ora potrebbero dar luogo ad azione giuridica, rispetto alla generalità di tali danni solamente nel campo legislativo potranno con sicurezza determinarsi secondo giustizia i criteri e le condizioni di cui io testè parlava, ed una volta per sempre rimarrà autorevolmente ed incontrastabilmente statuito quali delle categorie e specie di danni e di requisizioni o contribuzioni di guerra possano e debbano ricevere indennità e risarcimento. Ed allorchè ciò sia legislativamente deciso, non saranno più obbligati i cittadini dello Stato ad affrontare incerte eventualità, poichè un giudizio di questa natura presenterebbe oggidì un'alea incertissima, in cui troppo sarebbe il rischio di perdere il tempo e le spese.

Allora qual bisogno vi sarà, dirò coll'onorevole Minghetti, di obbligare lo Stato a dibattersi in innumerevoli giudizi con migliaia di danneggiati?

Naturalmente da simili leggi sogliono ordinarsi procedimenti amministrativi, crearsi Commissioni di liquidazioni, determinarsi ben anche norme speciali che, per le condizioni eccezionali dell'argomento, sono necessarie, attesa l'insufficienza dei mezzi ordinari di prova, per l'accertamento dei danni sofferti e della loro vera o non esagerata misura. Tutto questo adunque non può che formare materia di un disegno di legge, il quale richiede profondi ed accurati studi, e deve essere inoltre preceduto da tale un'informazione documentata, per cui il Parlamento possa farsi ben

capace della gravità della conseguenza del suo voto e pei sacrifici che tratterebbero d'imporre ai contribuenti. Anch'io credo esagerate le cifre con le quali ieri l'onorevole ministro delle finanze ci spaventava, perchè d'ordinario le domande sono proposte eccessivamente in somiglianti casi, e non possono quindi fornire una adeguata idea della realtà dei danni. Ciò non esclude pertanto che alcune classi dei danni e delle contribuzioni di guerra siano indennizzabili, come è stato da tutti riconosciuto, e che questa materia debba legislativamente essere regolata; e così mi propongo di conseguire il primo scopo del mio ordine del giorno.

Ne rimane, signori, un secondo sul quale ho poche parole a dire.

Non può dissimularsi che, come è concepito l'articolo 3 proposto dalla Commissione, ed avuto riguardo all'oggetto del presente trattato, la riserva dei diritti dei terzi danneggiati non potrebbe riguardare che le provincie generose della Lombardia e della Venezia, non potrebbe quindi giovare fuorchè unicamente e semplicemente agli abitanti di queste nobili provincie italiane. Ora io penso che, se una riserva deve essere fatta, se un provvedimento legislativo deve essere provocato, ciò deve necessariamente rivolgersi a profitto indistintamente de' cittadini ed abitanti delle varie provincie dello Stato. E la mia voce non è sospetta quando osservo all'onorevole Billia che egli non era forse esattamente informato, se accennava ieri che le provincie piemontesi siano state indennizzate de' danni sofferti...

BILLIA A. No.

MANCINI. No? Avrò male interpretato le sue parole.

Io, che sono stato spettatore dei sacrifici generosi e dei grandi sforzi i quali furono sostenuti nel 1859 da quelle nobili e generose provincie, allorchè si sono gettate veramente le fondamenta dell'indipendenza e dell'unità nazionale, sento il dovere di proclamare che questi sacrifici rimasero fino ad oggi, non solo senza compenso, ma, malgrado le tante petizioni presentate al Parlamento e le reiterate promesse fatte dalle Assemblee subalpine, nulla giammai ottennero, sì che oggidì ancora abbiamo sotto i nostri occhi una nuova petizione dei danneggiati appartenenti a queste medesime provincie.

Ho udito ieri l'onorevole Valerio citare fatti particolari di danni che, secondo lui, sarebbero senza il menomo dubbio suscettivi d'indennità; io potrei rammentare altri casi moltissimi, ma ciò sarebbe divagare in inutili digressioni, e però me ne astengo.

Questo solo mi pare che sia consentito da tutti, e dall'onorevole ministro delle finanze, e dagli onorevoli Cortese e Fambri, ed infine da tutti coloro i quali hanno preso la parola in questa discussione, che, se tutti i danneggiati, abbiano o non abbiano diritto e ragione a compensi, si fanno innanzi a chiedere indennizzamento, vi sono però certe categorie di danni

e di contribuzioni, che senza il menomo dubbio con una disposizione legislativa dovranno essere dichiarate meritevoli di questa indennità. Ma, così essendo, il nostro eccitamento al Governo, espresso con l'ordine del giorno, deve provocare disposizioni legislative, le quali giovino non solo ad alcune, ma facciano rendere giustizia a tutte quelle provincie italiane le quali hanno contribuito coi loro sacrifici ad innalzare l'edificio della nazionale unità ed indipendenza.

Badate bene, o signori, all'effetto che produrrà questo trattato. L'effetto si ridurrà, in fatto di danni di guerra, a questo che l'Italia s'incaricherà sola di pagare tutti i danni indennizzabili che potessero essere a carico dell'una e dell'altra delle parti belligeranti. Ecco il risultato certamente disastroso per l'erario, a cui ci troviamo condotti.

Finora poteva essere questione in faccia al nostro Governo unicamente de' reclami di coloro che avevano combattuta la causa nazionale contro l'invasore straniero; oggi invece noi ci assumiamo d'indennizzare anche i danni degli abitanti di quelle provincie, i quali furono condannati (non ne dubito) col dolore nell'animo, e dominati da sentimenti di patriottica indignazione ed angoscia, a vedere le loro sostanze adoperarsi ad argomento di offesa contro la causa nazionale, che essi vivamente caldeggiavano nel cuore come ne avevano dato solenni ed immortali testimonianze le cinque giornate di Milano e il glorioso assedio di Venezia.

Dunque noi mettiamo a carico della nazione italiana di pagare tutti i danni che siano indennizzabili a termini di diritto, cioè tanto quelli prodotti dagli invasori che quelli sofferti dagli invasi.

Ma, spieghiamoci, quali danni?

La legge, che io domando, determinerà quali siano i criteri, i caratteri, le condizioni giuridiche, che debbano concorrere perchè il danno o la contribuzione possano considerarsi suscettivi di risarcimento. Ma, ciò determinandosi in modo generale, sarà anche raggiunto il secondo scopo, che il mio ordine del giorno si propone, quello cioè che, dettandosi le opportune norme per la classificazione, verificaione e liquidazione di questi danni, esse saranno stabilite non per alcune provincie dell'Italia, ma indistintamente per tutte.

Da ultimo prudentemente chiusi il mio ordine del giorno con parole le quali implicano il concetto, che il Governo in questo momento non deve prendere impegni circa le specie di danni da indennizzarsi, non deve pregiudicare in alcun modo la questione che io ho voluto solamente porre innanzi ai vostri occhi in tutta la sua gravità ed estensione, a qual fine mi sono affrettato a limitar chiaramente l'oggetto del mio ordine del giorno solamente a *quei danni i quali siano a termini di diritto ripetibili*.

Così tutto è riservato, nulla è pregiudicato. Spet-

terà al Parlamento, nel discutere quella proposta di legge, determinare e prescrivere i giusti criteri e le convenienti condizioni.

Ho udito con piacere che il Ministero non si opponeva all'accoglimento di questo mio ordine del giorno.

Parecchi altri oratori, come l'onorevole Minghetti, che hanno preso parte a questa discussione, fecero eguale dichiarazione. Anche da parte della Commissione sembrami non essersi trovata difficoltà ad accettarlo.

Rimane a dunque unicamente a decidersi se, quando sia votato quest'ordine del giorno, nel quale, ripeto, sono disposto ad introdurre qualunque modificazione di espressioni la quale non ne alteri la sostanza e non ne faccia smarrire lo scopo, vi sarà più ragione di conservare l'articolo 3 proposto dalla Commissione, e, quanto a me, non esito a dichiarare francamente che sono convinto della sua inutilità. Quindi abbandono con fiducia al giudizio della Camera l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare.

SELLA, *ministro per le finanze*. Mi pare che ci sia un modo pratico di venire a conclusione sopra questa materia nel senso delle idee che aveva già ieri accennate l'onorevole Minghetti e che oggi ha svolte sotto diversi punti di vista l'onorevole Mancini, e che erano state anche accennate dall'onorevole Depretis e da altri.

Quale è la questione che divide la Commissione dal Ministero?

La Commissione non vuol pregiudicare alcun diritto, e il Ministero vuole dall'altro lato che si eviti con ogni cura di pregiudicare la condizione dell'erario italiano.

Per altra parte si presentano molte considerazioni, non solo di equità, ma anche di legalità. Io stesso ne ho riconosciute non poche, ed ho detto che a nessuno può venire in capo che il Governo o non restituisca le proprietà altrui, che egli ancora tenga, o non le compensi.

Vi sono ancora molte altre considerazioni, come, per esempio, quella che venne accennata, cioè che una parte delle somme che in virtù del trattato coll'Austria sono assegnate all'Italia non lo furono in vista di diritto in genere spettante allo Stato, ma perchè si tratta di proprietà appartenente a determinate provincie.

Da tutti questi fatti parmi che per parte di molti fra noi siasi venute in questo concetto esplicitamente dichiarato nell'ordine del giorno Mancini, che si debba presentare sopra la materia uno speciale progetto di legge.

Ora, o signori, se io leggo l'ordine del giorno Mancini, vedo che esso comincia con una dichiarazione la quale temo possa in qualche modo pregiudicare la questione; mentre quello che soprattutto ho sempre domandato e domando si è che non si pregiudichi nulla senza la conoscenza completa dei fatti.

L'onorevole Mancini ha dichiarato in genere che egli pure è d'accordo nel non pregiudicare questione alcuna; anzi egli disse che sopra questo argomento si deve presentare un progetto di legge.

Ebbene, o signori, io propongo una transazione che credo debba contentare la Commissione e gli onorevoli Minghetti, Depretis e Mancini; io dichiaro che nel corrente mese di marzo avrò l'onore di presentare alla Camera uno speciale progetto di legge sopra questo argomento, ed allora si potrà discutere senza temere l'incognita che ora abbiamo innanzi a noi.

Forse i miei timori derivano dalla mia incompetenza nella materia; ma, ad ogni modo, io domando alla Camera (quantunque essa si pronunci sempre conforme a giustizia) che si pronunci con piena conoscenza della materia; ed io spero che nel mese di marzo, mettendo insieme tutti i dati che ho già al Ministero sopra questo argomento, potrò venire alla Camera con una relazione completa sulla materia, e con proposte specifiche. Per tal modo la Camera avrà davanti a sé il complesso della situazione, e potrà pronunciare un giudizio con piena conoscenza della questione. Non ho bisogno di dire che intanto, come ho dichiarato sempre, non intendo pregiudicare nulla, ma voglio solo evitare che una generica dichiarazione fatta in una legge possa essere riguardata come una interpretazione giuridica, della quale attualmente non potremmo prevedere le conseguenze per l'erario.

Con questa proposta credo fare alla Camera una domanda discreta, chiedendole che si pronunci per mezzo di una legge speciale e dopo avere presa una esatta conoscenza delle cose. Così sarà anche risolta la questione politica interna, a cui parecchi oratori ieri mi richiamavano, poichè si potrà sempre chiedere alle provincie delle quali si parla: ma, signori, voi, continuando il Governo austriaco, che cosa avreste avuto? Se non si fosse fatto questo trattato, che cosa avreste avuto? Ed ora, nelle gravi condizioni in cui siamo, vorreste dal Governo italiano ciò che non avreste avuto dall'Austria?

Si tratta pertanto di riesaminare la questione a fondo per non andare leggermente, imperocchè le condizioni nostre finanziarie voi tutti le conoscete, e conoscete pure i bisogni delle finanze in ispecie nei momenti che corrono.

Sono pochi giorni appena che, d'iniziativa stessa di questa Camera, si è fatto presente al Ministero il bisogno di armarsi e di accrescere le spese del dicastero della guerra.

Insomma, siete tutti persone troppo serie e troppo convinte della gravità della nostra situazione e anche delle non liete circostanze in cui dobbiamo porre i contribuenti, per trovare irragionevole la proposta del Ministero.

Prego quindi la Camera a volersi accontentare di questa formale dichiarazione che a nome del Ministero

vi fo, cioè che entro il mese di marzo sarà presentato un apposito progetto di legge in proposito.

Io spero che anche l'onorevole Mancini, il quale ha proposto l'ordine del giorno, non vorrà avere difficoltà di aderire che si tratti a fondo la quistione da lui proposta e si prenda a tale riguardo una decisione, poichè appunto in tale concetto si entrerà largamente col sistema che il Ministero vi propone. Confido che questo sistema sarà dalla Camera accolto.

MANCINI. Per verità, io non so persuadermi del pericolo che il Ministero creda poter ancora scorgere nell'adozione del mio ordine del giorno la cui sostanza intanto pienamente accetta, massimamente dopo la dichiarazione che io avevo fatta di accettare qualunque modificazione che valesse a raggiungere lo scopo, nel quale siamo tutti consenzienti, di voler lasciare tutte le questioni intatte ed impregiudicate dal risultato dell'odierna discussione.

Ma, d'altronde, io considero che l'unica obiezione stata ieri sollevata a nome della Commissione dall'onorevole Finzi consisteva in ciò, che si fossero già prima d'ora votati senza frutto altri ordini del giorno, che questi esprimevano tante promesse della Camera per epoche indefinite, e che erano rimaste sempre senza adempimento.

Ora, poichè lo scopo pratico del mio ordine del giorno era, e l'ho già annunciato, quello di indurre il Governo ad uscire una volta esso e tutti i numerosi interessati da uno stato di antica e perseverante incertezza, ed a voler finalmente sottoporre allo studio della Camera quest'argomento, mediante la presentazione di una relazione documentata e di un relativo progetto di legge, il quale, ben inteso, non dovrebbe riguardare i cittadini di una sola provincia italiana, ma indistintamente di tutte; io pregherei l'onorevole ministro delle finanze a chiarirmi in proposito, se cioè consenta ad accompagnare questo progetto di legge, che offre di presentare nel mese di marzo, con una informazione documentata sopra l'argomento, e se sia nel suo intendimento che tale progetto di legge debba riguardare indistintamente tutte le provincie. Ed in tal caso, dovendo io considerare pienamente, ed al di là delle mie speranze, conseguito immediatamente lo scopo della mia proposta, laddove la Commissione ritiri il suo articolo 3, io pure dal mio canto sono disposto a non insistere nell'ordine del giorno da me proposto, limitandomi a prendere atto delle dichiarazioni e della promessa dell'onorevole ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non ho difficoltà di dichiarare all'onorevole Mancini ed alla Camera che la mia relazione sarà accompagnata da tutti i documenti relativi alla questione, perchè quello che essenzialmente noi domandiamo si è che la Camera si pronuncii con piena conoscenza della materia. Ora la Camera non potrebbe avere piena conoscenza della materia se la relazione del Ministero non fosse una relazione

documentata, dalla quale la Camera potesse rilevare tutti i fatti riguardanti questa materia. Perciò io credo che in questa parte i desiderii dell'onorevole Mancini saranno pienamente soddisfatti.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Mancini, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, dichiara di ritirare il suo ordine del giorno.

MANCINI. Purchè la Commissione ritiri il suo articolo terzo.

PRESIDENTE. La Commissione ritira il suo articolo o lo mantiene?

CORTESE, relatore. La Commissione lo modifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CORTESE, relatore. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, la Commissione, mossa da intendimenti conciliativi, crede di poter modificare il suo articolo nei seguenti termini:

« Con legge speciale da presentarsi entro il mese di marzo al Parlamento, sarà provveduto a definire i diritti che potessero spettare ai terzi in conseguenza dei trattati del 1814, 1815 e 1818 e delle guerre del 1848, 1849, 1859 e 1866. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Se la Commissione non ha fiducia in me, lo dichiaro esplicitamente; la sua sfiducia sarà giudicata immediatamente dalla Camera. (*Senza azione*)

Quando io prendo impegno formale di presentare entro il mese di marzo questo progetto di legge, credo che non sia nè nella dignità della Commissione, nè in quella della Camera di proporre un simile articolo. (*Movimenti*)

CORTESE, relatore. La Commissione lo ritira.

PRESIDENTE. La legge rimane dunque composta dei due articoli già stati approvati dalla Camera per alzata e seduta.

Ora si procederà alla votazione per scrutinio segreto, tanto su questa legge, quanto su tre altri progetti di legge che furono già dalla Camera approvati per articoli.

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera uno schema di legge per alcuni provvedimenti sulle miniere, cave e torbiere. (*V. Stampato n° 73.*)

LANZA, presidente del Consiglio. A nome del ministro guardasigilli, ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge, cioè uno per l'unificazione legislativa delle provincie venete e di Mantova, votato testè dall'altro ramo del Parlamento, l'altro per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane. (*V. Stampato n° 74.*)

PRESIDENTE. Si dà atto ai signori ministri della presentazione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LUSCIA.

PRESIDENTE. Prima che si proceda allo squittinio segreto, se non vi è difficoltà, do facoltà di parlare al deputato Luscia per rivolgere la seguente sua interrogazione :

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor ministro intorno ai criteri coi quali taluno degli agenti delle tasse procede alla determinazione della rendita dei fabbricati. »

Piace all'onorevole ministro di rispondere subito ?

MINISTRO PER LE FINANZE. Sono agli ordini della Camera e dell'onorevole Luscia.

PRESIDENTE. L'onorevole Luscia ha facoltà di parlare.

LUSCIA. Io credo sia generalmente riconosciuto che l'estimo censuario non è base equa all'imposta fondiaria. Non intendo svolgere questa verità in rapporto ai terreni; in quanto ai fabbricati essa è evidente. Il progressivo svolgersi dello spirito industriale sposta, crea, distrugge anche il valore dei fabbricati in brevissimo giro di tempo, e spesse volte accade che fatti anche accidentali modifichino le condizioni economiche di una città di un comune, di una borgata, di una via, per modo che il valore dei rispettivi fabbricati subisca alterazioni rilevantissime quasi d'un tratto. Il catasto non potè prevedere tali modificazioni; il catasto non pose a calcolo che le condizioni nelle quali trovavansi i fabbricati all'epoca in cui desso veniva compilato, ed è perciò che l'imposta applicata ai fabbricati colla misura dei dati catastali, dovette riuscire nel maggior numero dei casi ingiusta e pregiudizievole talora ai contribuenti, talora all'erario nazionale. Di questo furono certamente persuasi i poteri dello Stato, i quali proposero, deliberarono e sancirono la legge nel 1865, in forza della quale, abbandonata la base della rendita censuaria, si ricorre a quella della rendita vera o presunta per distribuire l'imposta sui fabbricati. (*Conversioni*)

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, facciano silenzio, se no sarà impossibile di raccogliere le parole dell'oratore. (*Vari deputati continuano a conversare in mezzo dell'emicielo*)

Onorevole Corbetta, onorevole Billia, abbiano la compiacenza di ritirarsi. (*Si ride*)

Continui l'oratore.

LUSCIA. Quella legge fu delle più provvide emanate nel regno e tra le meglio accette ai contribuenti. Non altrettanto gradita fu quella dell'11 agosto 1870, allegato F, in quanto alla disposizione contenuta nell'articolo 3; ma io sono lontanissimo dall'intendimento di muovere querela sopra una disposizione di legge, come non mi attenderò certamente di fare appunti al regolamento per l'applicazione della legge stessa; appro-

vato col reale decreto 28 agosto 1870. Al contrario, egli è anzi perchè gli agenti del Governo nelle operazioni loro affidate si permettono di scostarsi dalle prescrizioni della legge e del regolamento, che io mi rivolgo all'onorevole signor ministro delle finanze.

Parecchi miei amici e non pochi sindaci della provincia di Brescia mi rappresentavano che il malcontento in quella provincia è al colmo per la grave alterazione portata dagli agenti delle tasse nella misura della rendita dei fabbricati, alterazione che mi consta provenga dal fatto che essi, posti in non cale i criteri designati cogli articoli 18 e 25 del citato regolamento, ricorsero arbitrariamente ad un criterio falsissimo, a quello dei dati catastali. Che questo criterio, del quale non è fatto nemmeno accenno dalla legge o dal regolamento; che questo criterio dei dati catastali, il quale evidentemente è anzi in opposizione allo spirito che informava la legge, siasi adottato da taluno degli agenti delle tasse nella provincia di Brescia, io posso comprovare col brano di una circolare diramata da un'agenzia delle tasse in Brescia, del quale do lettura:

« Dalla nota apparisce evidentemente che il criterio principalmente adoprato dall'agente governativo si basa sui dati catastali. Di fatto egli dice: ...per ottenere il più possibilmente una perequazione nella distribuzione dell'imposta, non essendo possibile *nel ristretto tempo concesso all'operazione*, il visitare tutti i 45 comuni che compongono l'agenzia, non si trovò altro mezzo più adatto che quello di *tenere per guida gli atti compilati negli anni dal 1838 al 1842 per la formazione del nuovo censo*... Si nota poi anche che *il catasto servì* principalmente per evitare lo sconcio che nascerebbe diminuendo l'imposta urbana in confronto alla rurale, che cioè verrebbero a pagare una imposta maggiore le case coloniche che quelle che la legge ha di mira di principalmente colpire... »

Ora, quali errori possa portare nella determinazione della rendita dei fabbricati questo criterio stranissimo, come si possa avere approssimativamente il reddito dei fabbricati, ricorrendo a dati catastali di 30 anni fa, è troppo naturale che non possa spiegarsi.

Io prevedo la risposta che su questo fatto vorrà darmi l'onorevole ministro delle finanze: egli mi dirà che deve essere libero agli agenti delle tasse di ricorrere a quei criteri che credino migliori, inquantochè è poi aperto ai contribuenti l'adito a far rettificare gli errori possibili riferendosene alle Commissioni consorziali.

Questo, per dire il vero, non mi soddisfa, inquantochè prima di tutto debbo osservare che mi pare già un arbitrio l'operato dell'agente delle tasse che ricorre ad un criterio il quale non si trova nè nella legge nè nel regolamento. Ed è poi fatto gravissimo che un agente delle tasse si permetta d'insinuare un tale criterio alle Commissioni che dipendono dalla sua agenzia.

Io non mi fermerò a dimostrare l'enormità dell'errore che si commette coll'apprezzare nel 1871 il reddito dei fabbricati tenendo per guida dei propri giudizi *gli atti compilati negli anni dal 1838 al 1842 per la formazione del nuovo censo*. Piuttosto, memore di quanto l'onorevole signor ministro dichiarava, rispondendo ad una domanda analoga alla mia, osservo che, qualora si dovesse accordare agli agenti governativi il diritto di ricorrere nell'esaurimento delle pratiche loro affidate a criteri diversi da quelli loro designati dalla legge o dal regolamento, questo diritto, per verità molto contestabile, essi dovrebbero esercitarlo per sé e non insinuarne l'uso anche alle Commissioni di sindacato, come si è fatto colla circolare che io citava testè, la quale fu diramata appunto alle Commissioni consorziali dipendenti dall'agenzia. Non può ammettersi che il contribuente non sia pregiudicato dagli erronei e arbitrari apprezzamenti dell'agente delle tasse, in quanto che gli sia aperto l'adito ad ottenere giustizia dalle Commissioni di sindacato, se queste sieno già state influenzate e prevenute dallo stesso agente delle tasse.

E notisi che nella composizione delle Commissioni l'elemento governativo è in prevalenza, giacchè due membri sono designati dall'autorità con mandato puramente fiscale, uno solo è eletto dai Consigli comunali e fa le parti dei contribuenti; e si avverta di più che a membri delle Commissioni si nominarono colà dove esistono il pretore ed il vice-pretore. Io non oserei dubitare che questi magistrati possano subire le pressioni degli agenti delle tasse; ma conviene rammentare che dessi hanno altre gravissime mansioni, le quali debbono specialmente occupare il loro tempo, e che per ciò sarà assai facile che essi deferiscano al giudizio dell'agente delle tasse, anche perchè persona più di loro competente nella materia.

Ma, ammesso che le Commissioni di sindacato vogliano e possano fare giustizia ai contribuenti col togliere di mezzo gli errori, che arbitrariamente, e conviene dirlo, volontariamente commettono gli agenti governativi, i quali ricorrono per determinare la rendita dei fabbricati ai dati catastali raccolti nel 1838, è egli giusto ed onesto, è egli atto di savia politica interna il portare fra le popolazioni questa causa di malcontento? L'errore dell'agente delle tasse anche riparato dalla Commissione di sindacato, ha molestato un cittadino il quale, possessore di un piccolo abituro, dovette forse subire una spesa non lieve per lui all'oggetto di farsi da altri compilare un reclamo, che in ogni caso importa l'altra spesa del bollo. Ciò è giusto? L'errore dell'agente delle tasse passa talora inosservato e colpisce un contribuente o ignorante, ed indolente, il quale non si diede pensiero di reclamare, e deve subire per cinque anni almeno un'imposta sproporzionata alla sua rendita. Ciò è onesto? Gli errori degli agenti delle tasse molestano un'intera popola-

zione, la quale è gravemente indignata perchè di fronte alla evidente realtà, di fronte a documenti, a contratti, de'quali ha rilasciata copia, di fronte a fatti notorii, l'autorità governativa, senza esame di luoghi, senza assunzione di deposizioni e di informazioni, senza istituzione di calcoli di confronto, senza aver ricorso ad alcuna delle pratiche designate dalla legge o dal regolamento, ha d'un tratto di penna raddoppiata, triplicata la rendita vera dei fabbricati. Ciò è savia politica interna? (*Continuano le conversazioni*)

PRESIDENTE. Onorevole Luscia, venga all'interrogazione; vede che la Camera è impaziente.

LUSCIA. Certo i bisogni della patria sono gravi, ed impongono i più duri sacrifici. Le popolazioni non si rifiutano di sopportarli, e di buon animo si sobbarcheranno anche a pesi maggiori qualora le necessità della patria lo richiedano. Ma perchè non sorga e si manifesti quel malcontento, che è nella speranza dei nemici delle nostre istituzioni, è necessario che la materia delle imposte sia trattata colla massima equità, con una onestà inappuntabile, e con modi che siano assolutamente lontani dall'arbitrio. È necessario persuadersi che, specialmente nelle campagne, i cittadini formano il loro giudizio del Governo sul modello dell'esattore.

Conchiudo col porgere preghiera all'onorevole signor ministro delle finanze perchè si degni dichiararmi se non trovi del caso il richiamare gli agenti delle tasse all'osservanza del regolamento nelle operazioni che sono del loro ufficio, obbligandoli a ripudiare immediatamente il criterio dei dati catastali nella determinazione della rendita dei fabbricati.

MINISTRO PER LE FINANZE. Comincerò dal dichiarare che, conoscendo soltanto in questo momento dalla relazione che ne fa l'onorevole Luscia il fatto da lui esposto, non ne posso naturalmente discorrere a fondo. Se ho inteso bene, egli si lagna che qualche agente delle imposte, nel fare le sue proposte circa i redditi per la tassa sui fabbricati, abbia scelto a criterio i dati catastali relativi a questi fabbricati stessi.

Certamente, se l'agente delle tasse avesse a sua disposizione dati migliori per presumere il reddito dei fabbricati, che non fossero i dati catastali, e specialmente se di data antica, non c'è dubbio che ha avuto torto a non valersi di altri mezzi migliori; ma, se per caso l'agente delle imposte non aveva migliore criterio di questo, io credo che l'onorevole Luscia riconoscerà come, piuttostochè partire da criteri assolutamente fantastici, era meglio partire da un criterio di questa natura.

Non è un dato sufficiente, non è un dato abbastanza sicuro, ma certo poteva valere qualche cosa di meglio che il puro arbitrio. È del resto difficile in questa materia il prescrivere delle norme precise.

Fa d'uopo un poco rimettersi alle autorità locali che sole trovansi in grado di giudicare quali nei singoli

casi possano essere i criteri più sicuri, i mezzi migliori per la scoperta dei redditi.

L'onorevole interpellante mi ha già prevenuto nella risposta quando asserì che l'agente non fa che una proposta. V'hanno Commissioni alle quali il contribuente ha diritto di ricorrere e di esporre le ragioni che militano in suo favore. Per conseguenza non v'è a temere che la giustizia abbia ad essere lesa.

L'onorevole Luscìa dice che queste Commissioni possono subire la pressione dell'agente delle imposte.

Quale pressione vuole egli che possa esercitare l'agente delle imposte? Se l'agente delle imposte fosse un'autorità dalla quale dipendessero coloro che fanno parte delle Commissioni; se stesse in lui di nominarli, di rimuoverli, di promuoverli nella carriera loro ordinaria, capirei che potesse esercitare una pressione, ma ciò viene escluso, dacchè sta in fatto che nella nomina di tali Commissioni non ha ingerenza l'agente delle imposte, come poi non ha certamente ingerenza sulle loro deliberazioni nè l'agente e nemmeno il ministro delle finanze.

L'onorevole Luscìa osserva che nelle Commissioni intervengono spesso dei pretori i quali, troppo occupati per il disimpegno delle loro funzioni come magistrati, hanno la naturale tendenza a riferirsene a quanto propone l'agente delle imposte.

Fui qualche volta rimproverato di ricorrere volentieri a funzionari dell'ordine giudiziario per comporre queste Commissioni, ed io confesso che molto volentieri vi ebbi ricorso ogniquale volta ciò era compatibile coi doveri del loro ufficio. In tutti i casi nei quali trovansi dei magistrati cui i doveri della carica consentano di consacrare una parte del loro tempo a tali questioni, io credo di dimostrare nel modo più efficace il proposito che ho di cercare la giustizia, facendo appello ad essi, i quali non dipendono per nulla dal ministro delle finanze e sono in grado, e per le loro cognizioni e per le stesse tradizioni loro, di esercitare la giustizia e di esserne una valida guarentigia.

Posso assicurare del resto l'onorevole interpellante che del fatto speciale da lui accennato ho preso ora nota, che prenderò le informazioni opportune, ed ove sia il caso di portare qualche rimedio, procurerò di farlo, quantunque io creda che a questo punto la questione sia messa in mano delle Commissioni, le quali hanno autorità di giudicare in proposito.

Ciononostante io prendo con lui l'impegno di assumere le opportune informazioni, e, se qualche cosa vi sarà da emendare, lo farò, affinchè si ottenga sempre, per quanto è possibile, la giustizia.

È mia convinzione infatti che il ministro delle finanze non debba avere che un proposito solo, quello cioè di applicare le tasse con giustizia, ben sapendo che, il giorno in cui ci saremo molto avvicinati alla giustizia, le tasse frutteranno molto più di quello che fruttano oggi, ed i contribuenti saranno anche più

soddisfatti. Ma naturalmente io non posso che incoraggiare ed appoggiare gli agenti delle imposte che cercano di adempire con diligenza, e nell'interesse del pubblico, il loro delicato ufficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Luscìa è soddisfatto delle spiegazioni date dal signor ministro?

LUSCÌA. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha date, e spero che l'opera sua varrà a portare la calma ed a rimediare a quegli inconvenienti che pur troppo si sono verificati.

VOTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione per scrutinio segreto sui quattro progetti di legge stati discussi. (*Segue l'appello nominale.*)

Risultamento della votazione sui progetti di legge:

Leva militare sui nati negli anni 1850-51.

Presenti e votanti	256
Maggioranza	129
Voti favorevoli	234
Voti contrari	22

(La Camera approva.)

Convenzione postale conclusa col Portogallo.

Presenti e votanti	256
Maggioranza	129
Voti favorevoli	238
Voti contrari	18

(La Camera approva.)

Prescrizione degli stipendi e di altri assegni personali.

Presenti e votanti	256
Maggioranza	129
Voti favorevoli	223
Voti contrari	33

(La Camera approva.)

Convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866.

Presenti e votanti	256
Maggioranza	129
Voti favorevoli	180
Voti contrari	76

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.